



LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 09 11 1987 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25 11 1987 N. 47

Adempimenti conseguenti alla sentenza n° 217/ 1987 della Corte Costituzionale

ARTICOLO 1

1. Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale bandisce ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 e nell' ambito dei posti disponibili nella dotazione organica di cui alla tabella H allegata alla legge stessa un concorso riservato a quei dipendenti che avrebbero avuto titolo a partecipare al concorso già' indetto con deliberazione n. 7413 del 27 dicembre 1984 e che non hanno potuto farlo per la ritardata applicazione della legge regionale approvata il 25 luglio e il 26 settembre 1984 e promulgata il 26 giugno 1987 a seguito della sentenza n. 217/ 87 della Corte Costituzionale che respingeva la questione di legittimita' promossa a suo tempo dal Governo.

ARTICOLO 2

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 9 novembre 1987

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1987

___Num:0033

___Boll__Uff__Num:47

___Boll__Uff__Anno:1987